

Regolamento nuove prestazioni ENFEA

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil del 23 luglio 2012, 26 luglio 2016, 5 maggio 2017 e 5 giugno 2018.

Limitatamente alle prestazioni previste dal successivo art. 5, lo stesso ha carattere sperimentale per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data di approvazione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea.

Art. 2 – Condizioni generali per l'accesso alle prestazioni

Le attività e le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate, così come previsto dall'accordo del 5 maggio 2017 e dall'accordo del 5 giugno 2018, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato, subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:

1. Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno sei mesi precedenti la richiesta di intervento.

Avranno diritto agli interventi i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro full time, a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 12 (dodici) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, tutte le prestazioni negli importi fissati dovranno essere rapportate al minor orario effettuato rispetto all'orario contrattuale di riferimento.

Art. 3 - Fondi per l'erogazione delle prestazioni

Secondo quanto previsto dal Verbale di Accordo del 5 maggio 2017 e dall'accordo del 5 giugno 2018, avente carattere sperimentale per la durata di mesi 12, sono istituite le seguenti prestazioni, a valere rispettivamente:

- 1) sul Fondo "Sostegno al Reddito:
 - a) Contributo per i lavoratori coinvolti in processi di ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
 - b) Contributo per l'utilizzo dei servizi per l'infanzia (Asili nido/ Baby sitter)
 - c) Contributo per l'assistenza alla non autosufficienza (legge 104/90);
 - d) Contributo per acquisto e formazione sull'utilizzo defibrillatore;
 - e) Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/99;
 - f) Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità.

2) sul Fondo “Sviluppo per l’Apprendistato”:

contributo per spese formazione esterna per lavoratori assunti con contratto di apprendistato ed incentivo alla conferma.

Art. 4 - Capienza dei Fondi

Nell'erogazione delle prestazioni, non si potrà eccedere la capienza dei Fondi stessi.

Art. 5 – Prestazioni e destinatari

In via sperimentale per la durata di mesi 12 (dodici), le prestazioni di cui all’Art. 3, lettere a), b), c), d) e f) erogate da ENFEA sono le seguenti:

1) Fondo sostegno al reddito

a) contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale:

Al superamento nel corso dell’anno civile (1 gennaio/31 dicembre) di 50 giornate di trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:

a1. Euro 300,00 per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate;

a2. Euro 400,00 al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione.

Tale prestazione a favore del/della dipendente è corrisposta una tantum.

Secondo quanto previsto dall’accordo del 5 maggio 2017, le richieste di prestazione devono riferirsi ai casi di ricorso ad ammortizzatori sociali successivi al 25 settembre 2015.

La domanda relativa alla prestazione dovrà pervenire a ENFEA entro la fine del mese successivo al perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal presente regolamento.

b) contributo per utilizzo servizi all’infanzia:

b1. Asilo nido;

In alternativa

b2. Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time ma con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido.

La misura del contributo è pari a Euro 500,00/anno una tantum per figlio.

c) Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/90);

Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps.

La misura del contributo è pari a Euro 200,00/anno una tantum.

d) Contributo per acquisto e formazione sull'utilizzo defibrillatore;

- Contributo per l'acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a Euro 700,00 (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;

- Contributo di Euro 100,00 per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, di almeno 6 ore per ognuno dei due addetti all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Con accordo sindacale potranno essere concessi contributi per acquisto ulteriori apparecchi.

e) Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999;

In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n° 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l'assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:

1) assunzione a tempo indeterminato;

2) contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo 2 mesi dalla trasformazione;

La misura del contributo è pari a Euro 500,00 una tantum.

f) Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità)

Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità.

La misura del contributo è pari a Euro 500,00 una tantum.

2) Fondo "Sviluppo per l'Apprendistato":

A) Ristorno delle spese sostenute dall'azienda per il rimborso ai dipendenti, assunti con contratto di apprendistato, per le spese riconosciute per il trasporto e pasto in occasione dell'effettuazione della formazione all'esterno dell'azienda stessa.

La misura del contributo è pari a Euro 100,00 una tantum per ogni singolo apprendista.

B) Erogazione di un bonus per l'ultimo anno di formazione, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell'apprendista.

La misura del contributo è pari a Euro 200,00 una tantum.

Per tale prestazione le richieste devono riferirsi ai lavoratori apprendisti in forza al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6 - Modalità di presentazione della richiesta di prestazione

Per beneficiare delle prestazioni di cui al presente Regolamento, le aziende dovranno presentare ad ENFEA la domanda redatta su apposita modulistica, sottoscritta dal lavoratore e dall'azienda secondo il modello reperibile sul sito di Enfea, le contabili di pagamento F24 dei tre mesi precedenti quello in cui viene presentata la domanda, unitamente alla seguente documentazione:

Per le prestazioni di cui all'Art. 5, punto 1) lettere a1. e a2.:

- Documentazione (autorizzazione INPS e/o decreti autorizzativi) dell'azienda da cui risultino i periodi di intervento di ammortizzatore sociale richiesti e approvati (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro) e le relative giornate per le quali il lavoratore è stato interessato dall'intervento nel corso dell'anno civile (1 gennaio/31 dicembre);
- copia del LUL relativo al mese precedente quello in cui viene presentata la domanda;

Per le prestazioni di cui all'Art. 5, punto 1) lettere b1. e b2.:

b1.Asilo nido

- Documentazione rilasciata dall'asilo nido a cui risulta iscritto il/la figlio/a;
- Copia del pagamento dell'ultima retta;

b2.Baby sitter

- Copia della lettera di assunzione della collaboratrice/collaboratore domestico;
- Copia prospetto retribuzione del mese precedente;
- Copia versamento contributi ultimo trimestre precedente la data della domanda.

Per le prestazioni di cui all'Art. 5, lettera c):

- copia documento Inps di autorizzazione all'utilizzo dei permessi ex legge 104/90.

Per le prestazioni di cui all'Art. 5, lettera d)

- fattura di acquisto del defibrillatore completa di certificazione;
- documentazione attestante la formazione teorico/pratica svolta su RCP e defibrillatore;
- dichiarazione di frequenza dei due lavoratori coinvolti nella formazione;

Per le prestazioni di cui all'Art. 5, lettera e)

- copia LUL dell'azienda
- copia lettera di assunzione
- copia prospetto ex legge 68/99.

Per le prestazioni di cui all'Art. 5, lettera f)

- piano formativo sottoscritto dalla RSU o dalle OO.SS.;
- presentazione di idonea documentazione attestante le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro e relazione sugli interventi effettuati riguardanti la lavoratrice interessata al reinserimento.

Per le prestazioni di cui all'Art. 5, punto 2)

- copia del contratto di apprendistato del lavoratore per il quale si richiede l'erogazione del relativo contributo;
- documentazione attestante la formazione esterna all'azienda;
- autocertificazione firmata dall'apprendista relativa ai rimborsi previsti dall'azienda;
- copia LUL relativo al mese precedente quello in cui viene presentata la domanda;
- fermo restando i documenti di cui sopra, per la richiesta dell'erogazione del bonus di Euro 200,00 per l'ultimo anno di formazione, alla fine del periodo di apprendistato, in caso di conferma dell'apprendista, copia della lettera di trasformazione del rapporto, o autocertificazione.

Norma comune a tutte le prestazioni

ENFEA si riserva comunque nella fase di esame delle domande il diritto di richiedere ulteriore documentazione.

Tutti i dati pervenuti saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza (GDPR Regolamento UE 2016/679).

Art. 7 - Criteri di erogazione delle prestazioni

Le domande per l'ottenimento delle prestazioni verranno esaminate da ENFEA, comunicandone l'esito all'azienda e al lavoratore di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 8 - Liquidazione delle prestazioni

Il Comitato Esecutivo, verificate le situazioni su scala nazionale liquiderà le richieste di prestazioni in ordine cronologico di presentazione, rimettendo nei termini previsti la relativa documentazione fiscale, se dovuta.

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall'azienda alla presentazione della domanda, di norma entro 15 giorni dall'approvazione.

Le indennità erogate da ENFEA sono al lordo delle ritenute fiscali ed esenti da imposizione previdenziale secondo la normativa vigente in materia.

Art. 9 - Decorrenza e durata

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2018 e ha validità di mesi 12 (dodici). Si intende tacitamente rinnovato, salvo modifiche deliberate dall'Assemblea ENFEA su proposta del Comitato Esecutivo.

Confapi e Cgil, Cisl, Uil si impegnano a dare ampia diffusione del presente Regolamento alle aziende e ai lavoratori tramite le proprie strutture territoriali.

Nel corso di vigenza del presente Regolamento Confapi e Cgil, Cisl, Uil effettueranno un monitoraggio trimestrale dell'andamento delle domande e delle prestazioni liquidate.

Roma, 5 giugno 2018

CONFAPI

CGIL

CISL

UIL